

SCHEMA
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE
DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CLINICO-STRUMENTALI
E DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale Veneto (in seguito denominato **DR VENETO**), Santa Croce 712, 30135 Venezia – Codice fiscale n. 01165400589 e Partita IVA n. 00968951004, in persona del Direttore regionale Enza Scarpa, C.F. SCRNZE61P43H686H e domiciliato per la carica in Santa Croce 712, Venezia, il quale interviene e stipula il presente atto giusta delega presidenziale

e

la Struttura _____ (in seguito denominata **STRUTTURA**) con sede legale a _____, via _____, Codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, Codice fiscale _____, in qualità di _____

di seguito, anche, "**le parti**"

premesso che

- la DR VENETO deve adempiere ai propri compiti istituzionali prescritti dalle vigenti norme (in particolare: art. 38 della Costituzione; Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, d.lgs. 38/2000) e, quindi, garantire la tutela dell'assicurato, anche offrendo una rapidità di prestazioni non disgiunta dalla qualità del servizio;

- la DR VENETO a tal fine ha pubblicato apposito Avviso per acquisire da strutture sanitarie pubbliche e/o private – organizzate anche in compagine societaria -, autorizzate e accreditate per gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali e le prestazioni specialistiche ambulatoriali dalle stesse erogabili, le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'esecuzione di detti accertamenti e prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica, in carico alle SEDI e alla DR VENETO;
- all'Avviso è stato allegato il "Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025", contenente sia gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali che le relative tariffe, e che consente a ciascuna STRUTTURA di esplicitare, in apposita colonna (G), la propria offerta sanitaria;
- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso e vagliate le manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto apposito elenco di quelle ammesse a convenzionamento per l'esecuzione dei predetti accertamenti e prestazioni, con oneri a carico della DR VENETO, in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale Inail sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica in carico alle sedi di Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Conegliano, Venezia Terraferma, San Donà di Piave, Verona, Legnago, Vicenza, Bassano e Schio e alla Direzione regionale (di seguito SEDI);
- la STRUTTURA, in possesso di tutti i requisiti indicati nell'Avviso pubblico, è stata inserita nel predetto elenco ed ammessa alla sottoscrizione della convenzione.

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici in carico alle SEDI, e al personale soggetto a sorveglianza in servizio presso le stesse, compresa la DR VENETO, degli accertamenti

diagnostici clinico-strumentali e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ricompresi nell'allegato Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025 (all.to 6), costituente parte integrante della presente convenzione, che la STRUTTURA ha espressamente dichiarato di essere in grado di eseguire indicandoli nella colonna G, con oneri a esclusivo carico della DR VENETO, considerata la finalità medico legale o di prevenzione e sicurezza.

L'offerta potrà essere aggiornata anche successivamente alla sottoscrizione di questa convenzione, con esclusione o integrazione di prestazioni purché sempre all'interno del "Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025", dietro comunicazione via PEC alla DR VENETO e successiva espressa autorizzazione dell'Istituto (veneto@postacert.inail.it).

Art. 3 – Requisiti

La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati nell'allegato 1 dell'Avviso pubblico con particolare riferimento all'autorizzazione sanitaria, all'accreditamento da parte della regione Veneto in riferimento alle prestazioni erogabili, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'assenza di barriere architettoniche.

Si impegna ancora a mantenere la/e unità operativa/e nel territorio regionale, a rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti di radiologia nonché le norme sulla radioprotezione, ad avere la regolarità assicurativa e contributiva e a mantenere attiva, con regolare pagamento del premio, la polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività sanitarie nelle unità operative e dei conseguenti danni a terzi, compresi i clienti, cagionati anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti.

Le prestazioni saranno rese presso la/le unità operativa/e denominata/e _____ ubicata/e _____.

Art. 4 – Modalità di erogazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali

La STRUTTURA assume l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale della DR VENETO gli accertamenti e le prestazioni indicati all'art. 2 che ha dichiarato essere in grado di eseguire.

È riconosciuta e garantita ad ogni assistito la libertà di scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate. Pertanto, la sottoscrizione della convenzione non assicura alla STRUTTURA l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

Quest'ultima si impegna ad erogare gli accertamenti e le prestazioni entro massimo **sette** giorni dalla data di ricezione delle prescrizioni da parte delle SEDI/DR VENETO competenti - da calcolarsi escludendo le sole giornate festive - salvo eccezioni motivate. Le prescrizioni devono essere redatte esclusivamente su apposito modulo Inail denominato 127I, con l'indicazione dell'eventuale quesito medico-legale motivante la richiesta della prestazione.

La STRUTTURA si impegna a predisporre le refertazioni attenendosi al quesito diagnostico e all'eventuale quesito medico legale riportato nel citato modello 127I e a fornire eventuali chiarimenti scritti a integrazione e completamento.

La STRUTTURA si impegna ad inviare le refertazioni alle SEDI competenti, via PEC ovvero con altre modalità di invio da concordare con le Sedi territoriali dell'Istituto, e comunque con costi esclusivamente a suo carico, immediatamente e comunque entro il termine massimo di **cinque giorni** dalla data di esecuzione degli accertamenti da calcolarsi escludendo le sole giornate festive, salvo eccezioni motivate.

Per alcune prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali che, per caratteristiche tecniche di esecuzione, non consentono il rispetto delle tempistiche indicate, viene stabilito per l'invio via

PEC, ovvero con altre modalità concordate, dei referti alle SEDI di competenza il termine massimo di **trenta** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della prescrizione Inail.

Qualora la STRUTTURA ravvisi nel corso dell'esecuzione dei prescritti accertamenti diagnostici clinico strumentali la necessità di prestazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse potrà essere effettuata solo a seguito di relativa ulteriore autorizzazione da parte delle SEDI competenti.

La STRUTTURA si impegna inoltre ad individuare un referente unico, deputato allo scambio di comunicazioni con la DR VENETO per tutto ciò che concerne l'erogazione delle prestazioni in argomento.

La STRUTTURA si impegna infine, per ogni tipo di prestazione radiologica, a inviare ad Inail il relativo supporto magnetico o le modalità per acquisire/scaricare l'esame; si impegna parimenti a consegnare nell'immediatezza all'infortunato che lo richieda, con eventuali oneri a carico dello stesso, unitamente al referto, il relativo supporto magnetico o le modalità per acquisire /scaricare l'esame. Per alcune prestazioni diagnostiche le SEDI e la STRUTTURA, in caso di impossibile utilizzo della PEC, concordano le modalità di invio più appropriate per la trasmissione dei documenti con oneri a esclusivo carico della STRUTTURA.

Tutti i documenti, da trasmettere via PEC, salvo oggettive impossibilità, devono essere trasmessi dalle STRUTTURE e dalle SEDI competenti, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione ma il solo numero del caso di infortunio/MP o, per il personale della DR VENETO, le iniziali del nome e cognome.

Art. 5 – Corrispettivi delle prestazioni rese - Fatturazione elettronica

Gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali e le prestazioni specialistiche ambulatoriali eseguiti sono a totale carico della DR VENETO solo se prescritti su mod 127I, previsti nel Nomenclatore tariffario regionale

Veneto 2025 e inclusi fra quelli che ogni singola STRUTTURA abbia dichiarato di essere in grado di erogare.

La STRUTTURA non può chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su modulo 127I ed erogate; si impegna ad applicare i prezzi indicati nel Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025 da intendersi come limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono omnicomprensive, nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc.

In caso di ritardo nel rispetto dei predetti termini di sette, cinque e trenta giorni, la DR VENETO si riserva di applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale del 2% dell'importo (colonne _ g _ del Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025) da fatturare alla DR VENETO per la singola prestazione ritardata, salvo prova da parte della STRUTTURA della non imputabilità del ritardo.

Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate dal personale della STRUTTURA in adempimento alla convenzione stipulata.

Erogati gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali e le prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritti, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato, solo successivamente all'invio da parte delle SEDI/DR INAIL competenti della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario regionale Veneto 2025.

La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze, inserendo nel campo 1.1.4 il codice destinatario 5S4QXM5S4QXM e nel campo 1.2.6 il codice della sede competente se le prestazioni sono state eseguite in favore di infortunati e tecnopatici - e la dicitura "MAN" - se in favore di dipendenti delle SEDI sottoposti a sorveglianza sanitaria/medica.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'attuazione della presente convenzione, nelle fatture elettroniche emesse dalla struttura dovrà essere riportato il seguente codice CIG:

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso o le iniziali del nominativo.

Le SEDI provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA e, nel caso in cui non siano in grado di verificarne la coerenza con l'attestazione di regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA stessa.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione alla DR VENETO di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

Art. 6 – Durata – Risoluzione – Recesso

La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre **2029** e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, potranno intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

La DR VENETO potrà disporre la risoluzione della convenzione qualora sia riscontrato il venir meno in capo alla struttura dei requisiti di cui all'art. 2, in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni, ferma restando la conclusione di quelle in corso salvo diverso avviso dell'INAIL, e nelle altre ipotesi previste dalle disposizioni vigenti. La STRUTTURA si impegna a dare immediata

comunicazione via PEC alla DR VENETO (veneto@postacert.inail.it) dell'eventuale venire meno di uno o più requisiti.

Qualora, prima della scadenza della convenzione, vengano emanate in materia nuove disposizioni normative che comportino significative differenze rispetto al suo contenuto, la DR VENETO si riserva di risolvere la convenzione stessa.

A entrambe le parti della convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le STRUTTURE convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della DR VENETO.

Art. 7 – Responsabilità e manleva

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi, compresi i clienti, per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose nell'esercizio sia dell'attività professionale sia delle prestazioni oggetto della convenzione. Assume in proprio ogni responsabilità anche per i danni derivanti da comportamenti posti in essere da persone delle quali la STRUTTURA debba rispondere ai sensi della normativa vigente sull'esercizio delle professioni sanitarie.

Si obbliga a mantenere attiva un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione, ovvero anche successivamente per danni determinati durante la vigenza della convenzione, producendo, prima della sottoscrizione, copia della polizza e successivamente, a cadenza annuale e a richiesta della DR VENETO, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della STRUTTURA anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 8 – Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente Codice della privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003 come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR – Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR VENETO.

Art. 9 – Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alle unità operative che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 10 – Consenso informato al trattamento

La STRUTTURA si impegna ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario, la cui copia dovrà essere inviata alla SEDE competente richiedente la prestazione.

La STRUTTURA, prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in

corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

Art. 11 – Codice di comportamento e Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al vigente Codice di comportamento Inail (all.5) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

La STRUTTURA si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (all.4) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 12 – Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Venezia.

Art. 13 – Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per INAIL

Per la Struttura